UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
Via Ravasi 2 - 21100 Varese

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Emanato con D.R. n. 9883 del 16/06/2006 - entrato in vigore l'01/07/2006.
Ultime modifiche apportate con D.R. Rep. n.429/2011 prot. n. 6824 del 05/04/2011
In vigore dal 19/04/2011.

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1
Finalità
Il Regolamento Generale di Ateneo, adottato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 9 maggio 1989, n° 168 e ai sensi degli articoli 91, 92 e 93 dello Statuto di Ateneo, contiene le norme attuative delle disposizioni statutarie, ivi compresi i procedimenti elettorali.

Art. 2
Principi generali
1. Il Regolamento contiene le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e alle modalità di elezione degli organi di Ateneo, che per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si ispira al principio del decentramento delle funzioni e delle responsabilità ai diversi livelli organizzativi.
2. Il Regolamento si ispira ai principi di speditezza, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali l'Ateneo è organizzato in strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO E ALTRI ORGANISMI

Art. 3
Rettore e Rettore Vicario
1. Il Rettore è l'autorità accademica che rappresenta l'Ateneo ed esercita le funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo Statuto di Ateneo e dai Regolamenti.
2. Il Rettore Vicario, nominato dal Rettore sulla base delle indicazioni fornite all'atto della presentazione della propria candidatura, svolge le funzioni previste dall'art.9 dello Statuto di Ateneo.
3. Il Rettore adotta i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento dell'Ateneo nell'ambito delle proprie attribuzioni. Può delegare specifiche funzioni in tutto o in parte, o delegare atti, a Professori e Ricercatori, o ad altro personale universitario e al Direttore Amministrativo.
4. Il Rettore esercita le proprie funzioni avvalendosi di una segreteria e di eventuali unità organizzative in staff, nonché gruppi di lavoro, commissioni, consulenti e altre forme di collaborazione atte a coadiuvarlo.

Art. 4
Senato Accademico
1. La composizione del Senato Accademico è disciplinata dall'art. 10 dello Statuto di Ateneo. Le disposizioni che regolano la designazione dei suoi membri elettivi sono stabilite dal Titolo V del presente Regolamento.
2. Il Senato Accademico esercita le funzioni stabilite dall'art. 11 dello Statuto di Ateneo. In particolare delibera sugli accordi cooperazione didattica e di ricerca di rilevanza generale di Ateneo o che riguardano più di una facoltà o di un dipartimento. Sono comunque considerati di interesse generale di Ateneo gli accordi con altre istituzioni di livello universitario.
3. Le norme che disciplinano il funzionamento delle sedute del Senato Accademico sono stabilite da un apposito Regolamento, approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 5
Consiglio di Amministrazione
1. La composizione del Consiglio di Amministrazione è disciplinata dall'art. 13 dello Statuto di Ateneo. Le disposizioni che regolano la designazione dei suoi membri elettivi sono stabilite dal Titolo V del presente Regolamento.

2. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni stabilite dall'art. 15 dello Statuto di Ateneo. In particolare delibera sui contratti e sulle convenzioni di rilevanza generale di Ateneo e, comunque, su quelli con oneri a carico del bilancio universitario; delibera altresì sui Regolamenti di Ateneo a esclusivo contenuto finanziario e sugli altri Regolamenti per quanto di competenza.
3. Le norme che disciplinano il funzionamento delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono stabilite da un apposito Regolamento, approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti.
4. La Giunta del Consiglio di Amministrazione, costituita ai sensi dell'art. 16 dello Statuto di Ateneo, svolge le funzioni ed esercita i poteri alla stessa delegati dal Consiglio.

Art. 6
Commissioni istruttorie di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione

1. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione possono costituire Commissioni temporanee o permanenti, incaricate di norma dell'attività istruttoria e della formulazione di pareri e/o proposte in merito a specifiche funzioni o argomenti, formate anche da soggetti esterni. Ciascun consesso può delegare proprie funzioni ad una Commissione costituita esclusivamente da propri componenti. Le Commissioni sono miste quando costituite da componenti designati da entrambi gli organi o da organi esterni.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:
- Commissione per la promozione ed il sostegno delle attività culturali e ricreative degli studenti;
- Commissione per le risorse;
- Commissione per il personale;
- Commissione edilizia;
- Commissione di Ateneo per la ricerca scientifica, di cui al successivo art.7;
- Commissione per la valutazione della dirigenza.
3. Le competenze delle Commissioni sono stabilite in sede di loro istituzione.
4. Le Commissioni di cui alla lett. a), c), d) ed e) vengono ricostituite in occasione del rinnovo dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo in Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.

Art. 7
Commissione di Ateneo per la ricerca scientifica

1. La Commissione di Ateneo per la ricerca scientifica è organo consultivo del Rettore e del Senato Accademico.
2. La Commissione di Ateneo per la ricerca scientifica è eletta al suo interno dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, ed è composta da un minimo di 5 componenti. Della Commissione fa parte il Rettore o un suo delegato.
3. La durata in carica della Commissione è di tre anni accademici, corrispondenti al mandato dei rappresentanti del personale in Senato Accademico. La Commissione designa al suo interno il Presidente.
4. La Commissione di Ateneo per la ricerca scientifica formula proposte e svolge attività istruttoria nelle seguenti materie di sua competenza:
   - monitoraggio dell'andamento e delle condizioni della ricerca nell'Ateneo e dell'impiego di risorse ad essa destinate;
   - monitoraggio delle esigenze complessive di risorse per la ricerca;
   - distribuzione delle risorse destinate alla ricerca, tra le strutture dell'Ateneo e/o a favore di progetti specifici;
   - attivazione e disattivazione di Dipartimenti, istituzione di Dottorati di ricerca, costituzione di Centri di ricerca e di servizi di interesse della ricerca ed eventuali modifiche delle finalità di ricerca;
   - esame delle relazioni annuali sull'attività scientifica predisposte dalle singole strutture dell'Ateneo.
   - La Commissione si pronuncia inoltre su ogni altra materia ad essa sottoposta dal Rettore e dal Senato Accademico.
5. I verbali della Commissione di Ateneo per la ricerca scientifica sono trasmessi al Rettore.

6. In assenza di un proprio Regolamento interno, per le modalità di funzionamento della Commissione sono applicabili le disposizioni del Regolamento di funzionamento del Senato Accademico.

Art. 8
Comitato per lo Sport Universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario ha le seguenti competenze, in applicazione dell'art. 26 dello Statuto di Ateneo:
   - sovrintende alla gestione degli impianti sportivi, in proprietà o in uso all'Ateneo;
   - sovrintende al programma di sviluppo delle attività sportive dell'Ateneo;
   - promuove la pratica educativo-sportiva delle differenti discipline sportive nazionali;
   - promuove la pratica agonistica nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali in campo locale, provinciale, nazionale ed internazionale;
   - promuove il turismo sportivo universitario, attraverso la partecipazione e l'organizzazione di campus locali, nazionali e internazionali;
   - organizza manifestazioni sportive sul territorio di competenza.
2. E' nominato con decreto del Rettore ed è composto da:
   - il Rettore;
   - n. 2 studenti, in ragione di 1 per la sede di Varese e 1 per la sede di Como, designati dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione e in Senato Accademico, tra gli studenti iscritti all'Ateneo e titolari dell'elettorato passivo, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del presente Regolamento;
   - un delegato del Rettore allo sport per ciascuna delle due sedi dell'Università;
   - il Presidente del CUS Varese – Como;
   - il Direttore Amministrativo.
3. Il Comitato è presieduto dal Rettore o, in sua vece, da un delegato allo sport.
4. Il Comitato dura in carica tre anni accademici, coincidenti con il mandato dei rappresentanti del personale in Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione. Alla cessazione del mandato biennale degli studenti eletti negli organi collegiali di Ateneo, la composizione del Comitato è modificata con la nomina dei rappresentanti designati dai nuovi eletti. I componenti decadono qualora perdano la qualifica di membri degli organi che rappresentano o cessino dalle funzioni di delegati del Rettore.
5. Il Comitato è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno, ed in seduta straordinaria in caso di necessità o su richiesta di almeno la metà dei propri componenti.
6. Le modalità di funzionamento del Comitato sono demandate a specifico Regolamento adottato dallo stesso. Fino all'adozione di tale Regolamento sono applicabili le disposizioni del Regolamento di funzionamento del Senato Accademico.

Art. 9
Riunioni degli Organi collegiali tramite videoconferenza e per via telematica

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 3 dello Statuto di Ateneo, le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi tramite videoconferenza, tra due o più sedi dell'Ateneo. In tal caso il Presidente comunica nell'avviso di convocazione che l'adunanza si svolgerà con tale modalità, individuando le sedi che saranno tra loro collegate. Su motivata istanza di almeno un terzo dei componenti, il Presidente può rettificare l'avviso di convocazione disponendo che la riunione si svolga in seduta congiunta.
2. I componenti dell'organo potranno presenziare in una qualunque delle sedi individuate nell'avviso di convocazione, dandone preventiva comunicazione alla segreteria dell'organo.
3. In apertura di seduta il Presidente, affiancato dal segretario verbalizzante, individua un referente per ogni sede collegata che ha il compito di comunicare i nominativi dei presenti per il calcolo del numero legale per la validità della seduta e della deliberazione.
4. Non possono, di norma, effettuarsi in videoconferenza le votazioni a scrutinio segreto. Per le votazioni su argomenti riguardanti fatti di persone che su proposta del Presidente o di un componente, approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti, debbono avvenire a scrutinio

segreto, il referente raccoglie le schede di votazione dei presenti e le inserisce in busta che provvede a sigillare e a recapitare al Presidente dell'Organo. Quest'ultimo provvede all'apertura della busta e alla proclamazione dell'esito della votazione nella prima seduta successiva. In caso di urgenza l'Organo può autorizzare il Presidente a proclamare il risultato della votazione in seduta separata oggetto di specifica verbalizzazione, con l'ausilio del segretario verbalizzante. Dell'esito della votazione viene data notizia nella prima seduta successiva.
5. In casi di urgenza la deliberazione può avvenire per via telematica (mediante e-mail) con ratifica nella prima seduta successiva.

TITOLO III – STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

Art. 10
Facoltà

1. Le Facoltà sono strutture didattiche presso le quali si svolgono gli insegnamenti. Gli insegnamenti sono articolati in corsi di studio: corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, master di I e di II livello e altri corsi di studio attivabili a norma del Regolamento didattico di Ateneo.
2. Le Facoltà adottano, a maggioranza assoluta dei componenti, un proprio Regolamento interno che ne disciplina il funzionamento generale. Il suddetto Regolamento deve, tra l'altro, definire:
- gli Organi della Facoltà, relativi compiti e modalità di funzionamento;
- la costituzione di commissioni istruttorie per compiti specifici;
- le modalità di costituzione e di funzionamento dei Consigli dei corsi di studio attivati presso la Facoltà stessa;
- la partecipazione del personale tecnico amministrativo, con voto consultivo, al Consiglio di Facoltà.

3. Qualora non siano attivati Consigli di Corso, il Consiglio di Facoltà assume le competenze allo stesso attribuite dallo Statuto.
4. In merito al funzionamento ed alla composizione degli Organi si rinvia alle norme statutarie ed ai Regolamenti di Facoltà.

Art. 11
Corsi di studio e Consigli di Corso

1. I corsi di studio di cui all'art. 36 dello Statuto di Ateneo, sono istituiti e regolati secondo le modalità stabilite dall'art. 2 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. Le norme che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento dei Corsi di studio sono stabilite dal Regolamento di Facoltà.
3. Ai sensi dell'art. 38 dello Statuto di Ateneo, i Consigli di Facoltà possono deliberare l'istituzione di Consigli di Corso ai quali fanno capo uno o più corsi di studio.
4. Fanno parte del Consiglio di Corso, oltre ai rappresentanti degli studenti di cui alla lettera b) dell'art. 37 dello Statuto di Ateneo, i professori di ruolo, fuori ruolo e i ricercatori dell'Ateneo che svolgono un insegnamento nel corso di studio. Per insegnamenti si intendono a tal fine tutti gli insegnamenti previsti nel manifesto degli studi del corso.
5. Possono partecipare ai Consigli di Corso, a mero titolo consultivo, professori e ricercatori di altri Atenei e professori a contratto che svolgono l'insegnamento nel corso di studio o che sono responsabili di attività didattiche comunque svolte specificamente per i Corsi di studio facenti capo al Consiglio.
6. I professori di ruolo, fuori ruolo e i ricercatori dell'Ateneo che svolgono l'insegnamento in più corsi di studio sono componenti a tutti gli effetti di tutti i Consigli di corso nei quali svolgono l'insegnamento.
7. Le norme che disciplinano il funzionamento delle riunioni, in seduta plenaria o in composizione limitata, sono stabilite nel Regolamento di Facoltà di cui al precedente punto 2. Fino all'adozione di tale Regolamento sono applicabili le disposizioni del Regolamento di funzionamento del Senato Accademico.

Art. 12
Scuole di Specializzazione

1. Le Scuole di Specializzazione sono strutture didattiche istituite ai sensi dell'art. 40 dello Statuto di Ateneo.
2. L'organizzazione didattica ed il funzionamento della Scuola sono disciplinati da apposito Regolamento interno, che viene approvato dal Consiglio della Scuola con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
3. In applicazione dell'art. 41 dello Statuto di Ateneo, il Consiglio della Scuola di Specializzazione è composto anche da un rappresentante degli specializzandi. Il Regolamento della Scuola può prevedere un numero più elevato, fino ad un massimo del 10 % dei professori e ricercatori membri del Consiglio.

Art. 13
Dipartimenti

1. Il Dipartimento è una struttura organizzativa autonoma di uno o più settori scientifico-disciplinari, nell'ambito di aree omogenee per finalità scientifiche o per metodo.
2. La proposta di costituzione di un Dipartimento, da presentare al Senato Accademico deve essere sottoscritta da un minimo di 35 professori, ricercatori, di ruolo e ricercatori a tempo determinato. Tale numero di afferenti costituisce la soglia minima per la costituzione del Dipartimento
3. La proposta deve contenere:
   a) la denominazione;
   b) l'elenco dei professori e ricercatori proponenti;
   c) l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari nell'ambito dei quali il Dipartimento svolge la propria attività di ricerca, la dichiarazione e motivazione della loro omogeneità per finalità scientifica;
   d) l'individuazione del personale tecnico-amministrativo, gli spazi e le attrezzature necessarie per l'avvio del Dipartimento, con l'indicazione dell'eventuale trasferimento da altre strutture dell'Ateneo.
4. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni al fine della più efficace organizzazione dell'attività di ricerca e dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse. Le sezioni sono istituite con deliberazione del Consiglio di Dipartimento che ne definisce la denominazione, i settori scientifico disciplinari di competenza e i professori e ricercatori afferenti. Il Regolamento di Dipartimento di cui al successivo comma definisce il numero minimo di afferenti ad ogni sezione e le materie che il Consiglio di Dipartimento può delegare alle stesse per lo svolgimento della relativa attività istruttoria.
5. Per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e per il proprio funzionamento, ciascun Dipartimento adotta un Regolamento interno, che in particolare definisce:
   a) il numero dei rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento del personale tecnico amministrativo degli studenti iscritti ai corsi di Dottorati di ricerca, per ciascuna rappresentanza in minimo pari al 10% dei professori e ricercatori, con arrotondamento all'unità superiore;
   b) le modalità di partecipazione dei soggetti indicati all'art. 46, comma 2 dello Statuto di Ateneo;
   c) le modalità di elezione della Giunta di Dipartimento, se costituita ai sensi dell'art. 48 dello Statuto di Ateneo, e le funzioni che il Consiglio di Dipartimento prevede di delegare alla stessa.
6. Le norme che regolano le responsabilità patrimoniali e le procedure amministrativo-contabili del Dipartimento, in quanto unità di gestione dotate di autonomia finanziaria, amministrativa, contabile e di bilancio sono stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 14
Dottorati di ricerca

I dottorati di ricerca sono istituiti ai sensi dell'art. 50 dello Statuto di Ateneo.
L'organizzazione didattica ed il funzionamento dei dottorati di ricerca sono disciplinati da apposito Regolamento di Ateneo.

Art. 15
Centri di Servizi

1. I Centri di Servizi di Ateneo, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto di Ateneo, sono unità di gestione dei servizi a supporto della didattica, della ricerca e dell'amministrazione dell'Ateneo.
2. I Centri di Servizi di Area, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto di Ateneo, sono costituiti su proposta di strutture didattiche o di ricerche e hanno lo scopo di unificare e razionalizzare la gestione dei servizi, di attività comuni e di grandi attrezzature scientifiche.
3. I Centri di servizi grandi attrezzature sono Centri di servizi di Area, disciplinati da specifico Regolamento di Ateneo. In ciascuna delle due sedi dell'Ateneo non può essere istituito più di un Centro grandi attrezzature per ogni area scientifico disciplinare individuata da tale Regolamento.
4. I Centri di servizi di Ateneo e di Area sono istituiti con decreto rettorale su deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
5. Ciascun Centro adotta specifico Regolamento di funzionamento che deve essere deliberato da Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione e che deve prevedere, in particolare, ai sensi degli articoli 57, 59 e 61 dello Statuto di Ateneo, quanto di seguito specificato:

- denominazione del Centro;
- sue specifiche finalità e competenze;
- organi e loro composizione;
- risorse utilizzabili.

Art. 16
Centri di ricerca

1. I Centri di Ricerca sono istituiti con le modalità indicate dall'art. 63 dello Statuto di Ateneo.
2. La proposta di istituzione deve essere presentata congiuntamente al Regolamento del Centro che deve prevedere, in particolare:

- la denominazione del Centro, la sede e l'indicazione del Dipartimento di afferenza;
- le specifiche finalità ed attività scientifiche;
- le modalità di adesione al Centro, nel rispetto di quanto indicato al successivo comma 3;
- le competenze del Direttore e del Consiglio scientifico;
- le fonti di finanziamento;
- i locali e le attrezzature a disposizione del Centro.

Il Regolamento deve essere approvato dal Senato Accademico.

3. Sono soggetti aderenti al Centro tutti i professori e ricercatori, anche esterni all'Ateneo, che ne hanno proposto l'istituzione ed individuati nel decreto rettorale istitutivo del Centro. Successivamente all'istituzione possono aderire al Centro altri professori o ricercatori universitari o studiosi non universitari, previa richiesta, sulla quale si esprime il Consiglio scientifico. Contro il diniego decide definitivamente il Senato Accademico. L'assemblea degli aderenti si riunisce ogni tre anni per la designazione del Consiglio scientifico del Centro ed in caso di cessazione dei componenti già designati, al fine della loro sostituzione. Si riunisce inoltre ogni volta che il Direttore del Centro lo ritenga utile per discutere materie di interesse del Centro, che non siano di competenza del Consiglio scientifico. Nelle riunioni dell'assemblea degli aderenti, i soggetti esterni all'Ateneo partecipano con voto esclusivamente consultivo.

Sono Organi del Centro di ricerca il Consiglio Scientifico ed il Direttore Scientifico.

- Il Consiglio scientifico è composto dal Direttore Scientifico e, di norma, da 4 membri eletti dall'assemblea degli aderenti, tra i professori e ricercatori membri del Centro. E' nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici.
- Il Direttore scientifico è eletto dal Consiglio scientifico tra i professori di prima fascia, professori di seconda fascia e ricercatori dell'Università aderenti al Centro, esterni al Consiglio stesso. E' nominato con decreto del Rettore e la durata del mandato coincide con quella del Consiglio scientifico.

Art. 17
Centri Speciali

1. I Centri speciali sono istituiti con le modalità indicate dall'art. 67 dello Statuto di Ateneo.
2. Sono soggetti aderenti al Centro tutti i professori e ricercatori dell'Ateneo che ne hanno proposto l'istituzione ed individuati nel decreto rettorale istitutivo del Centro.
3. Successivamente all'istituzione possono aderire al Centro altri professori o ricercatori dell'Ateneo e professori e ricercatori di altre Università o Istituti di livello universitario, italiani e stranieri, previa richiesta sulla quale si esprime il Consiglio scientifico. Contro il diniego si esprime il Senato Accademico. L'assemblea degli aderenti si riunisce ogni tre anni per la designazione dei propri rappresentanti nel Consiglio scientifico del Centro ed in caso di cessazione dei componenti già designati, al fine della loro sostituzione. Si riunisce inoltre ogni volta che il Direttore del Centro lo ritenga utile per discutere materie di interesse del Centro, che non siano di competenza del Consiglio scientifico.
4. Ciascun Centro speciale, nel Regolamento, definisce i propri organi prevedendo almeno un organo monocratico e un organo collegiale fra i seguenti: Presidente, Consiglio Scientifico, Direttore Scientifico e Direttore del Centro.
5. Il Consiglio scientifico è composto dal Direttore Scientifico, dal Rettore o da un suo delegato, per i Centri con sede amministrativa a Varese e dal Rettore Vicario o da un suo delegato per i Centri con sede amministrativa a Como, e da 3 membri eletti dall'assemblea degli aderenti al Centro, tra i professori e ricercatori membri del Centro stesso. E' nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici.
6. Il Consiglio Scientifico può cooptare al suo interno personalità scientifiche ed esperti. I membri elettivi e cooptati non partecipano alle deliberazioni che comportano impegni di spesa.
7. Il Direttore scientifico è eletto dal Consiglio Scientifico tra i propri componenti anche cooptati. E' nominato con decreto del Rettore ed il mandato coincide con quello del Consiglio scientifico.
8. Il Direttore del Centro è designato dal Rettore tra il personale dipendente dell'Ateneo, di norma tecnico–amministrativo, oppure proveniente da altre Pubbliche amministrazioni o dal settore privato. Dura in carica tre anni ed è confermabile.
9. Il Centro deve dotarsi di un Regolamento che deve prevedere, in particolare:

- la denominazione del Centro e la sede;
- le specifiche finalità ed attività scientifiche;
- le modalità di adesione al Centro, nel rispetto di quanto indicato al precedente comma;
- gli organi;
- le competenze degli Organi;
- le fonti di finanziamento;
- i locali e le attrezzature a disposizione del Centro.

Il Regolamento deve essere approvato dal Senato Accademico.

TITOLO IV – CARICHE ELETTIVE

Art. 18
Principi generali

1. Tutte le designazioni elettive si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo di ciascun mandato.
2. Le elezioni del Rettore sono convocate dal Decano del corpo accademico; le elezioni del Preside di facoltà, del Presidente di consiglio di corso di studio, del Direttore di Dipartimento, del Direttore di Scuola di specializzazione e del Coordinatore di Dottorato di ricerca sono convocate dal decano dell'organo di riferimento. Le elezioni per le rappresentanze di studenti o del personale tecnico amministrativo sono convocate dal Presidente dell'Organo per il quale devono essere elette le rappresentanze, salvo che si tratti di elezioni indette dal Rettore per tutti gli organi collegiali dell'Ateneo.
3. Il Decano è il Professore di prima fascia più anziano in ruolo. A parità di anzianità in ruolo si considera Decano il più anziano di età.

4. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, un componente del seggio provvede all'identificazione dell'elettore mediante esibizione di idoneo documento di identità personale o a seguito di riconoscimento da parte di un componente del seggio, che ne garantisce l'identità personale ed il possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto di voto, apportando la propria firma negli appositi spazi sul registro dei votanti.
5. Per le elezioni di organi monocratici, ogni elettore esprime la propria preferenza apponendo sulla scheda il nominativo del candidato prescelto.
6. Sono considerate nulle le preferenze espresse per più di un candidato o recanti segni di riconoscimento. Nell'ambito delle elezioni del Rettore sono nulle le preferenze espresse per soggetti non candidati.
7. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, possono esercitare il diritto di voto gli elettori ancora presenti nei locali del seggio.
8. Ad esclusione dei casi in cui sia altrimenti specificato dallo Statuto di Ateneo, le designazioni elettive delle rappresentanze del personale e degli studenti avvengono con voto limitato ad un terzo dei nominativi da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore. In caso di parità di voti risulterà eletto: per i professori e i ricercatori e per il personale tecnico-amministrativo il più anziano in ruolo e, a parità, il più anziano d'età; per gli studenti il più anziano d'età.
9. Se non altrimenti indicato, e salvo il caso delle rappresentanze studentesche per la cui designazione valgono le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dall'art. 28 del presente Regolamento, la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

Art. 19
Elezioni del Rettore

1. Le elezioni per la designazione del Rettore si svolgono ai sensi dell'art. 7 dello Statuto di Ateneo, nel rispetto di quanto di seguito stabilito.
2. Le elezioni sono indette con decreto del Decano del corpo accademico che riporta le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni, il calendario delle votazioni, che si tengono nel mese di luglio, le modalità e i termini per il deposito delle candidature e i soggetti che godono dell'elettorato attivo e passivo, specificando gli organi le cui rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono ammesse al voto. Del contenuto del decreto viene data tempestiva comunicazione a tutto il personale.
3. Godono dell'elettorato attivo i professori di prima e seconda fascia in ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Facoltà e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Dipartimento e nelle strutture per le quali lo Statuto prevede rappresentanze di dette categorie.
4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti dall'Amministrazione e depositati presso apposito Ufficio entro il ventunesimo giorno precedente quello della prima votazione. Ricorsi avverso tali elenchi possono essere presentati, per iscritto entro i successivi otto giorni, al Decano che decide tempestivamente, dandone comunicazione agli interessati.
5. Le dichiarazioni di candidatura e le relative sottoscrizioni sono presentate al Decano nel corso del mese di maggio precedente all'elezione nel rispetto delle modalità indicate nel decreto di indizione, ivi compresi i programmi e il nominativo di colui che il candidato si impegna a designare quale Rettore Vicario. Possono candidarsi anche coloro che si trovano in regime di tempo definito, a condizione che si impegnino, per iscritto, a optare per il tempo pieno, se eletti. E' possibile sottoscrivere una sola candidatura.
6. Con il decreto di indizione dell'elezione o con decreto successivo, il Decano costituisce, ai fini dell'esercizio del diritto di voto, più seggi, ubicati in modo da tenere conto della dislocazione delle sedi universitarie.
7. Ciascun elettore può esercitare il proprio diritto di voto presso il seggio al quale è iscritto o presso altro seggio, secondo le modalità stabilite nel decreto.
8. Ogni seggio è composto da un professore di prima fascia, che assume le funzioni di Presidente, da un professore di seconda fascia, da un ricercatore e da un funzionario del personale tecnico-amministrativo con funzioni di segretario.

9. Le elezioni si svolgono in un'unica giornata. I seggi restano aperti ininterrottamente per almeno 8 ore.
10. Terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio accertano il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto e verificano che le schede votate siano in numero pari a quello dei votanti.
11. L'urna debitamente sigillata, i plichi sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, contenenti il verbale e gli elenchi dei votanti, devono essere recapitati presso il locale del Rettorato individuato per le operazioni di scrutinio.
12. Al termine delle operazioni di verifica di cui al precedente punto, ovvero nella giornata immediatamente successiva, si svolgono le operazioni di scrutinio. La Commissione di scrutinio è composta dai presidenti di seggio, assistiti da uno o più funzionari, designati dal Direttore Amministrativo. La presidenza della Commissione è assunta dal Presidente di seggio con maggiore anzianità in ruolo o, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età.
13. Dopo avere accertato la regolarità delle operazioni di voto, la Commissione procede allo spoglio delle schede e ne redige apposito verbale.
14. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
15. Nelle prime tre votazioni il Rettore è eletto se consegue la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano conseguito il maggior numero di voti.
16. Per la validità delle elezioni è richiesto che vi abbia partecipato la metà più uno degli aventi diritto, ove sia compreso almeno un quarto degli elettori di ciascuna sede.
17. Il Decano proclama l'esito delle votazioni dandone adeguata pubblicità, entro i tre giorni successivi alla chiusura dei seggi, mediante pubblicazione all'Albo dell'Università e sul sito web di Ateneo. Provvede quindi a darne comunicazione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'emanazione del decreto ministeriale di nomina.

Art. 20
Elezione del Preside di Facoltà e del Presidente di Consiglio di Corso

1. Il Preside di Facoltà, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto di Ateneo, ed il Presidente di Consiglio di Corso, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto di Ateneo, vengono eletti rispettivamente dal Consiglio di Facoltà e dal Consiglio di Corso nella loro composizione plenaria, tra i professori di prima fascia, che, esclusivamente per l'elezione del Preside, abbiano optato o che optino per il regime a tempo pieno in caso di elezione.
2. Per la carica di Presidente di corso di studio in caso di motivata indisponibilità ad assumere la carica da parte di professori di prima fascia, la stessa può essere assunta da un Professore eletto di II fascia.
3. Le elezioni sono indette entro il mese di luglio dal Decano della Facoltà o del Corso di studi.
4. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto è costituito un seggio composto da un professore di prima fascia, con funzioni di presidente, un professore di seconda fascia ed un ricercatore, con funzioni di segretario.
5. Accertata la validità della riunione, per la quale è richiesto che vi abbia preso parte almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima convocazione e almeno un terzo degli aventi diritto nelle convocazioni successive, i componenti del seggio provvedono alle operazioni di scrutinio.
6. L'elezione del Preside e del Presidente del Consiglio di Corso avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima convocazione e, nelle convocazioni successive da svolgersi a non meno di tre giorni dalla prima, a maggioranza dei presenti, purché il Consiglio sia validamente costituito. Sia in prima convocazione che nelle convocazioni successive può essere previsto lo svolgimento di più votazioni.
7. Il verbale delle operazioni di voto e scrutinio deve essere trasmesso al Rettore.

Art. 21
Elezione del Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento, secondo le modalità previste dall'art. 45 dello Statuto di Ateneo, ed è scelto tra i professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno

e, in caso di assenza o di motivata indisponibilità di professori di prima fascia, tra i professori di seconda fascia di ruolo a tempo pieno.
2. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive, purché il Consiglio sia validamente costituito.
3. Le elezioni sono indette entro il mese di luglio dal Decano di Dipartimento.

Art. 22
Elezione del Direttore di Scuola di Specializzazione e del Coordinatore di Dottorato di ricerca
1. Il Direttore di Scuola di Specializzazione è eletto dal Consiglio della Scuola ed è scelto tra i professori di ruolo che ne fanno parte.
2. Il Coordinatore del Dottorato di ricerca è eletto dal Collegio dei docenti ed è scelto, di norma, tra i professori ordinari a tempo pieno che ne fanno parte.
3. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti, purché il Consiglio sia validamente costituito.
4. Le elezioni sono indette entro il mese di luglio dal Decano della Scuola e del Collegio dei docenti e si svolgono con le stesse modalità del Preside di Facoltà di cui al precedente articolo.

Art. 23
Incompatibilità
Le cariche elettive di cui al presente titolo sono incompatibili con le seguenti disposizioni:
a) art.10 della L.311/1958;
b) art. 1 Legge 1114/1962;
c) art. 34 DPR 1077/1970;
d) Art. 12 comma 2 DPR 382/1980 qualora si tratti di direzione di Istituti e Laboratori di ricerca con sede all'estero;
e) art.13 del DPR 382/1980;
f) art. 21 comma 6 Legge 49/1987;
g) art. 68 D. Lgs 165/2001.

Non costituisce causa di incompatibilità l'aspettativa richiesta ai sensi dell'art. 17 DPR 382/1980 (anno sabbatico).

TITOLO V – RAPPRESENTANZE DEL PERSONALE E DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI COLLEGIALI

Sezione I - Oggetto

Nel presente titolo sono disciplinate le modalità per le elezioni dei rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione e nel Comitato di Ateneo per le Pari Opportunità e dei rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione, in Consiglio di Facoltà e in Consiglio di Corso di Studio. e nel Consiglio di Indirizzo del Consorzio CIDIS secondo le modalità previste nello Statuto del Consorzio. Per quest'ultima rappresentanza si rimanda a quanto stabilito e disciplinato per le altre rappresentanze studentesche.

Sezione II – Disposizioni comuni

Art. 24
Indizione delle elezioni
1. Le elezioni sono indette dal Rettore, anche distintamente per le diverse rappresentanze, con Decreto reso pubblico, mediante affissione agli Albi dell'Ateneo, e, per le elezioni delle rappresentanze degli studenti, agli albi delle Facoltà, almeno 45 giorni prima della data fissata per le votazioni.

2. Il Decreto indica il numero dei rappresentanti da eleggere nei diversi Organi, nonché le modalità ed i termini per il deposito delle candidature, ove previsto, e per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
3. Del contenuto del Decreto è data tempestiva divulgazione tramite il sito web di Ateneo e, per le elezioni delle rappresentanze studentesche, comunicazione alla stampa.

Art. 25
Elenchi degli aventi diritto al voto
1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti, per ciascuna delle categorie da eleggere, in ordine alfabetico, senza distinzione di sesso e di cittadinanza e sono depositati, presso apposito Ufficio dell'Amministrazione Universitaria, almeno 25 giorni prima della data di svolgimento delle votazioni.
2. Essi possono essere consultati liberamente da chiunque vi abbia interesse.
3. Gli eventuali errori od omissioni vanno tempestivamente segnalati al suddetto Ufficio per le conseguenti decisioni che l'Ufficio Elettorale Centrale, di cui al successivo art. 26, deve assumere. Ricorsi avverso tali elenchi devono essere presentati per iscritto, entro 8 giorni dalla data di pubblicazione, al Rettore, che decide tempestivamente, previo parere dell'Ufficio Elettorale Centrale.

Art. 26
Ufficio Elettorale Centrale
L'Ufficio Elettorale Centrale, nominato dal Rettore, sovrintende alle operazioni elettorali ed è composto da:
- Direttore Amministrativo o suo delegato con funzione di Presidente;
- due professori o ricercatori di ruolo dell'Ateneo in materie giuridiche;
- un funzionario amministrativo in qualità di Segretario.

Art. 27
Composizione dei seggi
Con Decreto del Rettore sono costituiti i seggi elettorali composti da:
- un docente o un funzionario dell'Ateneo in qualità di Presidente;
- due componenti scelti tra il personale docente e tecnico-amministrativo dell'Università;
- per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, anche uno studente regolarmente iscritto all'Università, sorteggiato tra quelli designati dai capolista come previsto dal successivo art. 38.

Art. 28
Svolgimento delle operazioni elettorali
1. Le elezioni si svolgono, di norma, in due giornate. Nei giorni di svolgimento delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.
2. I seggi restano ininterrottamente aperti per almeno 8 ore, almeno in una delle due giornate di votazione.
3. Al momento della loro chiusura possono esercitare il diritto di voto solo gli elettori ancora presenti all'interno dei locali del seggio.
4. All'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente:
- designa il Vice Presidente ed il Segretario;
- verifica la disponibilità del materiale necessario a consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali e l'idoneità dei locali e delle strutture di cui è dotato il seggio al fine di garantire la segretezza del voto.

5. Affinché il seggio operi validamente devono essere presenti almeno due dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice Presidente.
6. Il Presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni elettorali.
7. Per regolare l'accesso al seggio può avvalersi dell'ausilio di personale dell'Università.
8. Per gravi motivi, sentito l'Ufficio Elettorale Centrale, può disporre la sospensione delle operazioni, salvo l'accertamento di ulteriori responsabilità.

9. Al fine dello svolgimento delle operazioni elettorali, il Presidente o un altro componente del seggio:
- accerta l'identità personale dell'elettore, mediante il controllo di un documento di identità personale o tramite riconoscimento diretto;
- consegna all'elettore le schede per l'elezione delle singole rappresentanze, ciascuna di colore diverso;
- invita l'elettore ad esercitare il diritto di voto all'interno della cabina elettorale.

10. Terminata l'operazione di voto, l'elettore consegna le schede votate, debitamente ripiegate, al Presidente che, in sua presenza, provvede ad inserirle nell'apposita urna ed a far annotare, nell'elenco degli aventi diritto al voto, l'avvenuta votazione.
11. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore dell'Università liberamente scelto; l'impedimento non evidente può essere dimostrato con certificato rilasciato da medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona.

Art. 29
Modalità di esercizio del diritto di voto
1. Per l'elezione delle rappresentanze dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo, l'elettore manifesta il proprio voto indicando, negli appositi spazi contenuti nella scheda, in modo chiaro e intelligibile, la propria preferenza.
2. Per l'elezione delle rappresentanze studentesche, l'elettore manifesta il proprio voto tracciando un segno sulla lista prescelta o sul simbolo della lista e/o nell'apposito spazio accanto al nome del candidato prescelto.
3. L'elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo, arrotondato per difetto, dei rappresentanti da designare. Per l'elezione delle rappresentanze del personale Ulteriori preferenze si considerano come non apposte e vengono fatte salve quelle espresse validamente, secondo l'ordine di espressione del voto.
4. Sono nulle le schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
5. Per le elezioni dei rappresentanti del personale docente e ricercatore Nei casi di omonimia il voto di preferenza è ritenuto valido solo se accompagnato, dalla data di nascita.
6. Si considerano come non apposte le preferenze espresse a favore di candidati appartenenti ad una categoria diversa da quella votata.

Art. 30
Svolgimento delle operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. L'inizio dello scrutinio è indicato nel decreto di indizione delle elezioni o in decreto successivo. Qualora lo scrutinio avrà luogo in un giorno successivo allo svolgimento delle votazioni il Presidente adotterà tutte le misure atte a garantire l'integrità delle urne contenenti le schede votate e del locale di ubicazione del seggio.
2. Le schede sono scrutinate nel seguente ordine:
- schede per l'elezione dei rappresentanti in Senato Accademico;
- schede per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio di Amministrazione;
- schede per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio di Facoltà;
- schede per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio di Corso di Studio;
- Schede per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi del Consorzio CIDIS;
- schede per l'elezione dei rappresentanti nel Comitato di Ateneo per le Pari Opportunità.

3. Lo scrutinio riguarda, per l'elezione dei rappresentanti del personale docente e tecnico amministrativo i soli voti di preferenza; per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, i voti di lista e le preferenze espresse all'interno di ogni lista.
4. In caso di contestazione di voto, il Presidente ne decide provvisoriamente l'assegnazione, gli altri componenti del seggio possono chiedere la verbalizzazione di eventuali loro rilievi. L'Ufficio Elettorale Centrale decide definitivamente in merito alla loro assegnazione.

5. Al termine delle operazioni di scrutinio i Presidenti di seggio consegnano all'Ufficio Elettorale Centrale i diversi plichi, chiusi e sigillati in modo da garantirne l'integrità, contenenti separatamente i verbali delle operazioni di scrutinio, le schede votate e il restante materiale elettorale.
6. Per le elezioni dei rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo, la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno 1/3 degli aventi diritto al voto per ciascuna delle due categorie e, nell'ambito del personale docente, per ciascuna area e fascia di appartenenza. La validità della votazione, per le elezioni dei rappresentanti degli studenti, prescinde dalla percentuale di votanti.

Art. 31
Proclamazione degli eletti
1. L'Ufficio Elettorale Centrale proclama l'esito delle votazioni dando notizia dei risultati entro i tre giorni successivi alla chiusura dei seggi, mediante pubblicazione agli Albi dell'Università e sul sito web di Ateneo.
2. I risultati elettorali, comprensivi del numero delle preferenze ottenute, verranno pubblicati sul sito web di Ateneo.
3. Ricorsi avverso i risultati elettorali possono essere presentati per iscritto, entro i successivi cinque giorni, al Rettore, che decide tempestivamente, sentito l'Ufficio Elettorale Centrale. Contro quest'ultima pronuncia può essere proposto appello al Senato Accademico, che decide in via definitiva. Alle decisioni suddette è data la pubblicità di cui al primo comma del presente articolo.
4. Gli eletti sono nominati con Decreto del Rettore.
5. Gli Organi si intendono validamente costituiti anche in caso di mancata o insufficiente elezione di una o più rappresentanze, ai sensi dell'art. 103 comma 2 dello Statuto di Ateneo.

Art. 32
Durata del mandato
1. I rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti restano in carica, rispettivamente, tre anni accademici e due anni, ai sensi dell'art. 104 dello Statuto.
2. In caso di cessazione per qualsiasi causa, o perdita dei requisiti di eleggibilità dei rappresentanti del personale, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultano i primi tra i non eletti delle rispettive categorie.
3. In caso di cessazione per qualsiasi causa dei rappresentanti degli studenti, si procede alla nomina di coloro che risultano i primi tra i non eletti delle rispettive liste. In assenza di candidati non eletti nella lista di appartenenza, si procede alla nomina dei candidati non eletti nella lista successiva più votata. Non si considera causa di cessazione il conseguimento della laurea triennale in caso di successiva iscrizione al corso di laurea magistrale.
4. Le sostituzioni hanno efficacia fino alla successiva elezione.
5. Al termine del mandato biennale degli studenti, scadono anche tutte le rappresentanze studentesche negli Organi collegiali delle strutture e dei Centri di Ateneo.

Art. 33
Incompatibilità
1. Il rappresentante che risulti eletto sia in Senato Accademico che in Consiglio di Amministrazione, deve comunicare, per iscritto, all'Ufficio Elettorale Centrale, entro due giorni dalla pubblicazione dell'esito delle votazioni, presso quale organismo intenda esercitare il proprio mandato. Il mancato esercizio dell'opzione nei termini indicati equivale ad opzione a favore del Senato Accademico.
2. Qualora, nel corso del proprio mandato, un componente elettivo di Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, debba succedere ad un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico, verrà invitato dagli uffici competenti ad esercitare l'opzione a favore dell'organismo presso il quale intenda esercitare la prosecuzione del proprio mandato. La mancata manifestazione della preferenza equivale ad opzione nell'organo in cui sta già esercitando il mandato.
3. Il mandato di rappresentante del personale docente è incompatibile con i mandati e gli uffici di cui all'art. 23.
4. Il mandato di rappresentante del personale tecnico-amministrativo è incompatibile con l'aspettativa per mandato parlamentare ai sensi dell'art. 71 del D.L.vo n.29/1993.

Art. 34
Norme applicabili
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento in materia elettorale si fa riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 (Testo unico delle leggi sugli ordinamenti degli Enti locali), nonché ai principi generali in tema di elezioni degli organi collegiali).

Sezione III - Disposizioni per l'elezione dei rappresentanti del personale docente e del personale tecnico-amministrativo

Art. 35
Elettorato attivo e passivo
1. Godono dell'elettorato attivo e passivo, limitatamente alla categoria di appartenenza, i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia, i ricercatori e il personale dirigente e tecnico-amministrativo in servizio alla data di svolgimento delle votazioni, salvo quanto in seguito specificato. L'elettorato passivo è riservato al personale docente che operi in regime di impegno a tempo pieno e che non si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 23. In caso risulti eletto un docente in regime di tempo definito, ai fini della nomina, è necessario che l'interessato produca, tempestivamente, apposita dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno.
2. Sono esclusi dall'elettorato *attivo e passivo*:
- coloro che sono stati sospesi dal servizio a causa di procedimento penale o disciplinare, in via cautelativa o successiva;
- coloro che è stato assunto a tempo determinato per un periodo inferiore a tre anni;
- il Direttore Amministrativo e il Vice Direttore Amministrativo.

3. Per l'elezione dei rappresentati del personale docente nel Senato Accademico, l'elettorato attivo e passivo è rappresentato per aree o macro aree. Considerate le aree effettivamente rappresentate nell'Ateneo e il relativo peso numerico, le Aree o accorpamenti di Aree, sono le seguenti:
- Area delle Scienze mediche cliniche: comprende tutti i SSD dell'Area 06, tranne i SSD MED/03, MED/04 e MED/07;
- Macro-Area delle Scienze biologiche: comprende tutti i SSD dell'Area 05, oltre i SSD MED/03, MED/04, MED/07 e i SSD da AGR/01 a AGR/20;
- Macro-Area delle Scienze MM.FF.CC. e Ingegneria: comprende tutti i SSD delle Aree 01, 02, 03, 04, 08, 09;
- Macro-Area delle Scienze Economiche, Giuridiche ed Umane: comprende tutti i SSD delle Aree 10, 11, 12, 13, 14.

4. I rappresentanti di ciascuna delle suddette aree saranno eletti dal personale docente afferente ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in tali aree o macro-aree.

Art. 35 bis
Attivazione nuove Aree o Macro Aree scientifico-disciplinari
1. Possono essere attivate nuove Aree scientifico-disciplinari o Macro-Aree. Per la loro attivazione è necessario che alla nuova Area (o Macro-Area) afferiscano non meno di quindici professori e ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei. L'attivazione avviene con Decreto Rettorale.
2. Qualora un'Area scientifico-disciplinare (o Macro-Area) dovesse risultare composta da meno di dieci fra professori e ricercatori, a seguito di trasferimenti o altra ragione, la stessa Area viene sciolta con Decreto Rettorale. I professori e ricercatori afferenti a quell'Area (o Macro-Area) devono optare per l'appartenenza ad un'altra Area (o Macro-Area) attivata.

Art. 36
Attribuzione dei seggi
Hanno diritto ad essere eletti coloro che ottengano, nell'ambito di ciascuna categoria e, ove previsto, area scientifico-disciplinare di appartenenza, il maggior numero di voti, fino a concorrenza con il numero di rappresentanti eleggibili per ciascuna delle due sedi dell'Ateneo, ai sensi degli artt. 10 e 13 dello Statuto di Ateneo.

Sezione IV - Disposizioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti

Art. 37
Elettorato attivo e passivo
1. Per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, hanno diritto al voto tutti gli studenti, in corso e fuori corso, regolarmente iscritti all'Università, alla data di svolgimento delle votazioni.
2. Per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio, hanno diritto al voto tutti gli studenti, in corso e fuori corso, regolarmente iscritti alla rispettiva Facoltà o rispettivo Corso di Studio, alla data di svolgimento delle votazioni .
3. L'elettorato passivo spetta agli studenti immatricolati per la prima volta da un numero di anni non superiore alla durata del corso cui sono iscritti, più uno.

Art. 38
Presentazione delle liste
1. L'elezione avviene mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale.
2. Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi più due ed essere contrassegnata da un simbolo o da un motto scritto o disegnato in nero, racchiuso in un cerchio e presentato in formato elettronico e cartaceo. Il primo studente indicato nella lista è individuato come capolista.
3. La presentazione delle liste avviene mediante deposito di domanda congiunta dei candidati inclusi nella lista, da loro sottoscritta, corredata da almeno 10 firme di studenti aventi diritto di voto per l'elezione di tali rappresentanti.
4. Alle liste devono essere allegate fotocopie dei documenti di identità dei candidati, dei sottoscrittori e degli studenti che potranno essere chiamati a far parte di un seggio elettorale.
5. Ogni studente può firmare la domanda di presentazione di una sola lista per l'elezione dei rappresentanti in seno a ciascuno degli Organi di cui all'*Oggetto* del presente Regolamento.
6. Le liste devono essere presentate entro il 25°g iorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto.
7. Contestualmente al deposito delle liste, ciascun capolista indica i nominativi di tre studenti che non siano candidati (di cui uno da considerarsi effettivo e due supplenti), iscritti all'Università, che potranno essere chiamati a far parte di un seggio elettorale, nonché di eventuali rappresentanti di lista. Questi ultimi potranno assistere a tutte le operazioni elettorali e di scrutinio presso i seggi e presso l'Ufficio Elettorale Centrale e far inserire a verbale le loro dichiarazioni per quanto attiene al regolare svolgimento delle operazioni medesime.

Art. 39
Pubblicità delle liste
1. Entro 24 ore dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste, l'Ufficio Elettorale Centrale rende noto, con comunicato affisso all'Albo Rettorale, l'elenco delle liste ammesse, di quelle non ammesse e di quelle che presentino irregolarità, comunque sanabili e regolarizzabili entro le 24 ore successive.
2. Almeno 6 giorni prima della data di inizio delle votazioni, le liste ammesse sono rese pubbliche dall'Ufficio Elettorale Centrale mediante affissione agli Albi dell'Università di un manifesto riportante:
– le liste con il relativo contrassegno o motto, in ordine di presentazione, per ciascuno degli Organi a cui le elezioni si riferiscono;

- il nome e cognome dei candidati, cui è assegnato un numero progressivo seguendo l'ordine con il quale gli stessi sono stati elencati all'atto di presentazione della lista;
- i seggi cui gli elettori potranno accedere, la loro ubicazione, nonché l'orario di apertura e chiusura degli stessi.

Art. 40
Attribuzione dei seggi

1. I seggi vengono attribuiti alle liste concorrenti mediante applicazione del sistema proporzionale. Hanno diritto ad essere eletti i candidati che, all'interno di tali liste, hanno riportato il maggior numero di voti, fino a concorrenza con il numero dei seggi attribuiti alla lista e nei limiti del numero degli eleggibili per ciascuna delle due sedi dell'Ateneo, ai sensi degli artt. 10 e 13 dello Statuto di Ateneo.
2. Gli organi rimasti privi di rappresentanti degli studenti, per mancata candidatura o elezione, si intendono validamente costituiti senza rappresentanza studentesca e senza ricorrere ad elezioni suppletive.

Art. 41
Elezioni telematiche

Lo svolgimento delle elezioni di cui ai precedenti articoli può avvenire, quando possibile, con procedure telematiche unificate.
Apposito Regolamento definisce le procedure d'uso.

TITOLO VI – PERSONALE

Art. 42
Commissione di disciplina

1. La Commissione di disciplina è composta dal Rettore o da un suo delegato che la presiede e da due componenti da lui designati. E' integrata con un componente designato dal Rettore tra i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, quando l'azione disciplinare riguarda uno studente.
2. Il Rettore, nell'esercizio del potere disciplinare sul personale docente e sugli studenti, si avvale della Commissione di Disciplina con funzioni istruttorie e consultive.
3. Il mandato dei componenti della commissione è triennale e non è immediatamente rinnovabile. Il Rettore individua tra i componenti il segretario della Commissione.
4. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti. I componenti decadono di diritto dall'incarico, nei casi di cessazione del rapporto di impiego per il personale docente o di ottenimento del titolo di studio per gli studenti.
5. Le cause di astensione e di ricusazione dei componenti della Commissione sono quelle previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Sull'istanza di ricusazione, da formularsi per iscritto, decide insindacabilmente il Presidente, sentito il ricusato. Se il ricusato è il Presidente, sull'istanza decide il Senato Accademico.
6. La Commissione di disciplina è convocata per iscritto dal Presidente; la convocazione è inviata per conoscenza, quale notifica di avvio del procedimento, all'interessato.
7. La Commissione di disciplina emette la decisione entro 90 giorni dalla data di avvio del procedimento.
8. L'interessato ha diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie fino a 30 giorni dopo la comunicazione di avvio del procedimento.
9. La Commissione, conclusa la fase istruttoria e comunque decorso il termine di cui al comma precedente, può disporre l'audizione dell'interessato e di altri soggetti, da comunicarsi con un preavviso di almeno 10 giorni. L'interessato ha facoltà di intervenire personalmente, nonché di farsi assistere da un procuratore.
10. Delle riunioni della Commissione viene redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i componenti.

11. Al termine della fase istruttoria, la Commissione delibera a maggioranza di voti il provvedimento da assumere. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le decisioni della Commissione devono essere comunicate per iscritto all'interessato entro 15 giorni dalla data della seduta nella quale sono state adottate.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo dell'Università.

Art. 44
Norma transitoria

Le disposizioni sulla composizione degli organi dei Centri di ricerca e dei Centri speciali entrano in vigore al termine del mandato degli organi in carica.

Art. 45
Norme di rinvio

Per ogni questione o controversia derivante dalla applicazione del presente Regolamento o per quanto non esplicitamente previsto dallo stesso, delibera il Senato Accademico.